



Data 26.09.2021 Protocollo N° 241655 Class: C101 Prat. / Fasc. / Allegati N° /

Oggetto: Prot. 217758 del 8/6/2018 "Ulteriori indirizzi orientativi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017". Precisazioni e chiarimenti.

Alle Province del Veneto

Alla Città Metropolitana di Venezia

All'ANCI

All'ARPAV Direzione Generale

Alla Confederazione Industriali del Veneto

Alla Confartigianato Veneto

All'ANCE Veneto

Alle Direzioni Regionali

- Difesa del Suolo
- Infrastrutture Trasporti Logistica
- Direzione Supporto Giuridico,
- Amministrativo e Contenzioso

E, p.c.

Al Ministero della Transizione Ecologica

La nota prot. 217758 del 8/6/2018 della Regione Veneto citata in oggetto contiene precisazioni in merito alla gestione delle Terre e rocce da scavo con particolare riferimento al trattamento a calce o cemento.

In particolare per quanto riguarda i cantieri "di piccole dimensioni" o di "grandi dimensioni" non soggetti a procedura di VIA, che prevedono la predisposizione della sola dichiarazione di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 120/2017 la nota sopracitata esplicita che "detta dichiarazione, che sostituisce il piano di utilizzo, non potrà mai prevedere l'applicazione, alle T&R come sottoprodotto, della pratica della stabilizzazione a calce o cemento; non essendo infatti prevista, nell'ambito del procedimento semplificato in parola, alcuna fase istruttoria finalizzata al rilascio di una esplicita approvazione; ciò preclude quindi all'Autorità competente, di valutare e stabilire condizioni alle quali la stabilizzazione a calce o cemento possa configurarsi come normale pratica industriale".

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV



Successivamente, si deve dar conto che sono state approvate, con Delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente n. 54 del 9/5/2019, le "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo".

Le citate Linee Guida SNPA contengono un paragrafo specifico sul trattamento a calce (par. 6.4) nel quale, per quanto riguarda i cantieri non soggetti a VIA/AIA si precisa quanto segue: "Nei casi di cui agli artt. 21 e 22 per effetto della semplificazione prevista dal DPR 120/2017 i progetti non sono soggetti alla presentazione del Piano di utilizzo, ma alla sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla quale non consegue alcun atto di approvazione da parte dell'autorità competente, in tali casi il trattamento a calce dovrà essere previsto dal progetto edilizio con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati ed approvato dall'autorità competente".

I quattro requisiti citati sono i seguenti:

- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/2017 o dei valori di fondo naturale;
- sia indicata nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
- siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.

D'altra parte è da considerare che tale pratica, nel completo rispetto dei criteri sopracitati, rappresenta un notevole risparmio di risorse, consente di ridurre la movimentazione di materiali e promuove una piena applicazione dei criteri dell'economia circolare recentemente oggetto di normativa comunitaria e nazionale.

In considerazione dei nuovi elementi emersi e sin qui descritti, appare ragionevole ritenere che, anche per i casi di gestione delle terre e rocce da scavo secondo le modalità esplicitate dagli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017, potrà essere contemplata l'operazione di trattamento a calce delle terre e rocce da scavo, a condizione che essa sia prevista dal progetto edilizio con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati e che il progetto sia valutato ed approvato dall'autorità competente.

IL DIRETTORE ad interim
Dott. Luigi Masia

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Codice Univoco LKUECV